

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA
A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA
PER LA SORVEGLIANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA OMEOTERMA
ED ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

**ART. 1
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La Provincia di Torino, in armonia con i principi della legge e dello Statuto, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, l'efficacia, la semplificazione, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo.
2. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 ed in particolare:
 - a) G.G.V. in materia venatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 11/2/1992 n. 157 così come recepito dall'art. 51 della L.R. 4/9/1996 n. 70;
 - b) G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604 e della L.R. 18/2/1981 n. 7.
3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

**ART. 2
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI G.G.V.**

1. La qualifica di G.G.V. in materia venatoria e/o ittica può essere concessa, su richiesta, a coloro che siano in possesso di specifiche attestazioni di idoneità rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Torino e conseguite a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei disposti della D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001.
2. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve inoltre, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 11 e 138 del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.), possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) avere cittadinanza italiana o essere cittadino U.E. con residenza in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 08/03/1975 n. 39);
- c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- d) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per delitti, ovvero per reati che possono avere in qualche modo attinenza con lo svolgimento delle funzioni di G.G.V.;
- e) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca sportiva nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento;
- f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L.;

Il venire meno nel periodo di validità del riconoscimento del possesso di uno dei requisiti suddetti deve essere immediatamente comunicato alla Provincia dall'interessato o dalla Associazione di appartenenza non appena ne abbia avuto conoscenza.

3. L'aspirante alla nomina a G.G.V. deve inoltre essere in possesso del requisito di buona condotta secondo l'accezione contenuta nelle norme sopra richiamate.

ART. 3 MODALITÀ PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata dai seguenti soggetti:
 - a) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92, da una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché da associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
 - b) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1604/31 dai Comuni, dai Consorzi e dalle Associazioni di settore, così come identificate con D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001.
2. La richiesta, da presentarsi in carta resa legale dai soggetti che non rientrano in un regime tributario agevolato, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento e deve contenere i dati anagrafici di quest'ultimo.
3. Alla richiesta devono essere allegati:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il proprio stato di famiglia e il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 2, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
 - b) un certificato di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. rilasciato dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L.

4. La richiesta, con allegata la prevista documentazione, deve essere inoltrata alla Provincia tramite i Commissariati o le Stazioni C.C. competenti per territorio sulla residenza o sul domicilio del soggetto proposto, i quali si faranno carico di eventuali comunicazioni utili per l'accertamento del requisito di buona condotta necessario per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

ART. 4

IRREGOLARITA' DELL'ISTANZA E INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento applica l'art. 4 del Regolamento approvato con D.C.P. 14/5/1992 n. 289-6470, comunicando al richiedente le cause di irregolarita' o incompletezza.
2. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa.
3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalita' di cui al comma 1, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

ART. 5

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

1. La richiesta ad un organo di altra pubblica Amministrazione che venga chiamato nel corso dell'istruttoria a fornire informazioni dovute per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione del procedimento e' sospeso per il tempo occorrente all'acquisizione dell'informativa necessaria, secondo i disposti dell'art. 3 del Regolamento richiamato nel precedente art. 4.

ART. 6

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI G.G.V. E RELATIVA VALIDITA' TEMPORALE

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha validita' di anni cinque dalla data del rilascio, salvo verifica annuale dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere da a) ad e), espletata con le modalita' stabilite dal successivo art. 7.

2. Alle G.G.V. viene rilasciato a cura della Provincia un documento di riconoscimento, munito di fotografia e dati anagrafici, attestante la qualificazione conseguita. La validita' di tale documento e' fissata, per effetto del comma precedente, in anni cinque ed e' subordinata all'esito della verifica annuale sulla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti nel comma precedente.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Del verbale di tale giuramento deve essere trasmessa copia al competente Servizio provinciale.

ART. 7

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA

1. La verifica annua della sussistenza dei requisiti per la conferma della nomina a G.G.V., demandata al responsabile del procedimento, viene effettuata sulla base delle segnalazioni eventualmente inoltrate dagli interessati o dalle associazioni di appartenenza, a norma dell' art. 2, comma 2, lettere da a) ad e) e sul riaccertamento del requisito di buona condotta.
A tal fine viene trasmesso alla Questura di Torino, con un anticipo minimo di 45 giorni rispetto alla scadenza annuale delle singole qualifiche, l'elenco dei soggetti da sottoporre ad accertamento per eventuali informative di sua spettanza.
2. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione nominativa delle G.G.V. in scadenza di cui al precedente comma senza che siano pervenuti dalla Questura alla Provincia eventuali segnalazioni ostative al rinnovo della qualificazione si configura l'ipotesi del silenzio assenso e, in mancanza di altri fattori ostativi viene formalizzata la conferma della nomina. Qualora invece venga accertata la perdita temporanea o permanente di almeno uno dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del riconoscimento e' disposta la sospensione o revoca della qualifica di G.G.V. ai sensi del successivo art. 8.
3. La Provincia si riserva, comunque e in ogni tempo, qualora ne rilevi la necessita', ogni forma di accertamento sui comportamenti, dotati o meno di rilievo penale, che consentono di valutare il requisito di buona condotta delle G.G.V.

ART. 8

SOSPENSIONE O REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica stessa.

3. La revoca e' altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento della nomina. In tal caso a carico del soggetto sono attivati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
4. Il competente Servizio provinciale qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V. durante l'espletamento dei propri compiti, deve effettuare gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito l'interessato, può, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità dell'abuso commesso, disporre:
 - a) la sospensione della qualifica di G.G.V. per un periodo fino ad un anno;
 - b) la revoca immediata della qualifica.
5. La revoca del riconoscimento e' altresì disposta dalla Provincia su richiesta dell'Associazione proponente o su dimissione volontaria della G.G.V.
In entrambi i casi l'interessato non può ottenere un nuovo riconoscimento prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di revoca.

ART. 9 RINNOVO

La domanda di rinnovo quinquennale del riconoscimento della qualificazione giuridica a G.G.V. deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza con le stesse modalità previste all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 10 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.